XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

9/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. C. 3201	
Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	43
EDE CONSULTIVA: Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. C. 3156 cost.,	
approvata dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio)	43

SEDE REFERENTE

Martedì 20 luglio 2021. — Presidenza della vicepresidente Michela ROSTAN. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Rossella Accoto.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.

C. 3201 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio 2021.

Michela ROSTAN, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è svolta la relazione da parte della relatrice, deputata Noja, ed è iniziata la discussione, nell'ambito della quale sono intervenuti diversi deputati, appartenenti a vari gruppi parlamentari.

Ricorda, altresì, che con la seduta odierna si conclude l'esame preliminare del provvedimento in quanto il termine per la presentazione delle proposte emendative è stato fissato alle ore 17 di oggi.

Nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 luglio 2021. — Presidenza della vicepresidente Michela ROSTAN.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.

C. 3156 cost., approvata dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberto BAGNASCO (FI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla I Commissione (Affari costituzionali), competente in sede referente, sulla proposta di legge co-

stituzionale C. 3156, approvata dall'Assemblea del Senato in un testo unificato, che modifica gli articoli 9 e 41 della Costituzione, al fine di introdurre la tutela dell'ambiente.

Fa presente che la proposta di legge costituzionale si compone di tre articoli. L'articolo 1 introduce un nuovo comma all'articolo 9, al fine di riconoscere, nell'ambito dei principi fondamentali enunciati nella Costituzione, il principio della tutela ambientale. Pertanto, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storicoartistico della Nazione, richiamato dal secondo comma, si attribuisce alla Repubblica la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Viene, infine, inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini i modi e le forme di tutela.

La tutela dell'ambiente, di cui al nuovo terzo comma, è qui intesa nella sua accezione più estesa e « sistemica » quale ambiente, ecosistema, biodiversità. La formulazione adottata dà sviluppo ad orientamenti di tutela affermati dalla Corte costituzionale, in via interpretativa. particolare, la tutela del paesaggio costituzionalmente sancita dall'articolo 9 è stata declinata dalla giurisprudenza costituzionale come tutela paesaggistico-ambientale con una lettura « espansiva », configurando l'ambiente non come mero bene o materia attribuita alla competenza di un livello di governo, bensì come valore primario e sistemico. In questa più ampia prospettiva si pone il secondo periodo del comma aggiuntivo previsto dalla proposta di legge costituzionale, che ha ad oggetto la tutela degli animali. Per la prima volta è così introdotto nella Costituzione il riferimento agli animali, prevedendo una legge che ne definisca le forme e i modi di tutela.

L'articolo 2 del provvedimento in oggetto modifica l'articolo 41 della Costituzione, in materia di esercizio dell'iniziativa economica. Con una prima modifica (lettera *a*)), si interviene sul secondo comma dell'articolo 41, aggiungendo all'attuale previsione – in base alla quale l'iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana – l'ulteriore vincolo che essa non possa svolgersi in modo tale da recare danno alla salute e all'ambiente.

Con altra modifica (lettera *b*)) si prevede l'aggiunta, al terzo comma dell'articolo 41, della possibile destinazione e coordinamento dell'attività economica pubblica e privata anche ai fini ambientali. In base al testo vigente del terzo comma dell'articolo 41 della Costituzione, la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Con la modifica prevista viene dunque aggiunto, a tale previsione, il riferimento ai fini ambientali accanto a quelli sociali.

Fa presente, infine, che l'articolo 3 del provvedimento reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo che la legge statale in materia di tutela degli animali di cui al terzo comma dell'articolo 9 della Costituzione, introdotto dall'articolo 1 della proposta di legge in esame, si applichi alle predette regioni e province autonome nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

Michela ROSTAN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.